

## AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

### **Il RLS risponde dell'incidento mortale del lavoratore per cooperazione colposa con il datore di lavoro**

Con la sentenza n. 38914 del 27.6.2023 (depositata in data 25.9.2023), la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ha confermato la condanna nei confronti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) a titolo di cooperazione nel delitto colposo (ex art. 113 c.p.) per l'incidento mortale di un lavoratore il quale, durante le operazioni di stoccaggio, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore e arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, veniva schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso.

Si precisa che al datore di lavoro si rimproveravano la colpa generica e la colpa specifica per aver omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali, di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si era verificato il sinistro e per aver consentito che il lavoratore, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva di addestramento all'utilizzo del carrello elevatore).

Al RLS era stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro a effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del lavoratore vittima dell'incidento del carrello elevatore.

Si ricorda che il «*rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*» è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 comma 1 lett. i D.Lgs. 81/2008).

Le attribuzioni del RLS, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, sono:

- a) accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) consultazione in merito all'organizzazione della formazione;
- e) ricezione delle informazioni e della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- f) ricezione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) ricezione di una formazione adeguata;
- h) promozione dell'elaborazione, dell'individuazione e dell'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) partecipazione alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- k) effettuazione di proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avvertimento del responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

La condanna del RLS, pronunciata in primo grado, veniva confermata dai giudici di appello.

Il ricorso della difesa del RLS si fondava sull'assenza di una posizione di garanzia in capo allo stesso e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro.

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso precisando che nel caso oggetto di giudizio veniva in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste,

ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati a impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.), ma se egli avesse, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verifica dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p.

La Corte ha ricordato che *“l'art. 50 D.Lgs. 81/2008 – che ne disciplina le funzioni e i compiti – attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*.

E, sotto questo profilo, secondo gli ermellini, la cooperazione colposa del RLS nell'omicidio colposo si sarebbe concretizzata appunto nel fatto che l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di Modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.

Si tratta di un orientamento giurisprudenziale interessante, poiché non vi sono altri precedenti in termini e anche considerando che il nesso di causalità nella determinazione dell'evento risiederebbe nel comportamento omissivo rispetto agli obblighi di cui all'art. 50 D.Lgs. 81/2008 che però sono elencati con espressioni quali: *“promozione dell'elaborazione di misure”* ovvero *“effettuazione di proposte”* a differenza dei doveri prescrittivi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per le altre figure della sicurezza.